



RETE



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "GEREMIA RE"

Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE)

SEGR. TEL./FAX 0832.92.10.80
E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT
<http://www.icleverano2.gov.it>
C.F. 93018170758

Leverano, 19 novembre 2018

Circolare n. 45

Ai docenti

Al DSGA

Al sito web dell'Istituzione Scolastica

Oggetto: SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI

Il presente documento è stato elaborato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, con lo scopo di stabilire alcuni criteri di regolamentazione delle sostituzioni nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado che saranno presentati, per conoscenza, al Collegio dei docenti, e contrattualizzati nel prossimo incontro con le RSU di Istituto e le OO.SS. comparto scuola provinciali.

La disciplina delle sostituzioni dei docenti assenti tiene conto dei seguenti criteri:

- tutela della sicurezza, della salute e del diritto all'istruzione di tutti gli alunni;
- efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.

Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni

Le sostituzioni dei docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni. La classe non può restare incustodita durante un'ora di assenza del docente curricolare. Il Dirigente Scolastico o la persona delegata - ovvero il Responsabile di Plesso provvede ad organizzare le sostituzioni non appena è a conoscenza dell'assenza. Le disposizioni di sostituzione valgono come ordini di servizio. Il docente è tenuto a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni. Il docente è tenuto a contattare la Segreteria entro le ore 7:45 del primo giorno di assenza e ciò anche in caso di prosecuzione dell'assenza stessa. La mancata tempestiva comunicazione può essere sanzionata.

Tutela del diritto all'istruzione di tutti gli alunni

Le sostituzioni devono essere organizzate in modo che sia salvaguardato il diritto all'istruzione degli alunni. Durante l'ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari.

Responsabilità

Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo il proprio orario scolastico. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità. Il docente incaricato dal Dirigente scolastico o dal Responsabile di plesso di sostituire un collega assente è parimenti responsabile della classe assegnatagli per tutto l'orario della sostituzione. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la loro presenza non esime il docente stesso dalla responsabilità di cui sopra. Gli operatori, gli educatori assistenziali, i tirocinanti e quanti, a vario titolo, collaborano alle attività scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire i docenti e la loro presenza non solleva in alcun modo il docente titolare o incaricato di sostituzione dalla responsabilità nei confronti della classe.

Disposizione delle sostituzioni nella Scuola Primaria

Nell'ottica di favorire per quanto possibile la creazione di un ambiente di lavoro armonico e sereno, le sostituzioni sono disposte in accordo con i docenti interessati, evitando di gravare esclusivamente sull'orario di servizio di alcuni. Per favorire l'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica, fermo restando lo scopo primario di tutela dei diritti degli alunni, che è compito della scuola e quindi di ciascun docente, l'individuazione del docente, che provvederà alla sostituzione, segue il seguente ordine:

1. il docente con recupero permesso breve come previsto dall'art. 16 del CCNL/2007; si ricorda che i permessi brevi usufruiti per motivi personali o altro, devono essere recuperati prioritariamente per le sostituzioni dei colleghi assenti e che le modalità per il loro recupero non possono essere decise dal singolo docente;
2. il docente della stessa classe in orario disponibile;
3. il docente di altre classi del Plesso in orario disponibile;
4. il docente di altre classi dell'altro Plesso in orario disponibile;
5. il docente di sostegno alla stessa classe in assenza dell'alunno/a assegnato/a
6. il docente di sostegno di altra classe in assenza dell'alunno/a assegnato/a
7. il docente che ha dato la sua disponibilità con retribuzione (secondo la tabella allegata)
8. il docente di sostegno alla stessa classe anche in presenza dell'alunno assegnato
9. divisione del gruppo classe e sua distribuzione in altre aule nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

Relativamente al punto n. 7, si precisa che i docenti possono indicare la loro disponibilità a svolgere ore eccedenti a pagamento. I Responsabili di Plesso provvedono ad annotare tale indicazione e le ore svolte sull'apposito registro. Al riguardo, si riporta all'attenzione la Nota Ministeriale n. 14991 del 6 ottobre 2009, che ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione prioritariamente con

personale della scuola con ore a disposizione o di contemporaneità in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 e, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo. L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura esclusivamente emergenziale. Il recupero va concesso dal Dirigente Scolastico o suo delegato nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

Il punto n.9: **si osserva solo in caso di estrema necessità ed urgenza**. La classe viene divisa in gruppi di alunni in numero adeguato, ovvero in modo da non superare il numero di persone nelle aule consentito dalla normativa sulla sicurezza. Il docente, che riceve nella propria ora gli alunni della classe distribuita, deve registrarli sul registro di classe.

Docente di sostegno della Scuola Primaria

Si ribadisce l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo nei casi eccezionali non altrimenti risolvibili e si invita ad assumere comportamenti ed atteggiamenti ispirati al buon senso e al principio della correttezza delle relazioni professionali tra il Dirigente Scolastico, i docenti e l'utenza. La sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno è tollerata, altresì, in virtù della pari dignità tra docenti curricolari e di sostegno, purché ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Il docente di sostegno comunica al Responsabile di Plesso l'assenza del proprio alunno entro le ore 8:30, o entro le 9:20 se prende servizio alla seconda ora. Lo stesso comunica, altresì, eventuale orario di assenza del bambino per terapia individuale. Anche la sostituzione del docente di sostegno assente è contemplata, ma solo in via secondaria e successiva, ovvero solo se sono soddisfatti i punti precedenti (1-7) e da altro docente di sostegno in assenza del bambino/a assegnato/a. Quest'ultimo non può essere impegnato nella sostituzione se nella classe di servizio è presente almeno un alunno segnalato con bisogno educativo speciale.

Disposizione delle sostituzioni nella Scuola dell'Infanzia

I docenti di Scuola dell'Infanzia si attengono alle seguenti disposizioni, al fine di assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche:

1. il docente, individuato per la sostituzione, provvede a cambiare il proprio turno di servizio;
2. nell'ora di compresenza della mensa, il docente solo nella sezione interessata viene affiancato dal docente di religione se presente o dal docente di sostegno in assenza del bambino assegnato. Andrà garantita, in ogni modo la presenza di un numero equilibrato di docenti nelle diverse sezioni e, quindi, di conseguenza evitata la concentrazione di più docenti in una sola sezione;
3. il docente di sostegno comunica immediatamente al Responsabile di Plesso l'assenza del proprio bambino;
4. se si assenta un docente di sostegno, in caso di presenza del bambino, questi può essere sostituito da altro docente di sostegno libero ovvero in assenza del bambino assegnato, tranne nel caso in cui nella sua sezione è presente almeno un bambino "segnalato" con BES;

5. il Responsabile di Plesso provvede a disporre le sostituzioni sulla base di quanto stabilito;

6. in caso di assenza del Responsabile di Plesso, o quando questi è impegnato nel turno pomeridiano, le decisioni in tal senso vengono assunte dal docente di ruolo più anziano presente, ovvero col maggior numero di anni di servizio.

Disposizione delle sostituzioni nella Scuola Secondaria di I grado

- docente che deve recuperare le ore di permesso breve;
- insegnante di sostegno, in assenza dell'alunno assegnato;
- insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio;
- insegnante disponibile per ore eccedenti, su richiesta specifica;
- in caso di estrema necessità in assenza di vigilanza, divisione degli alunni della classe scoperta, nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

Sostituzioni in caso di sciopero

In caso di sciopero, i docenti scioperanti non possono essere sostituiti, ma la scuola è tenuta a garantire la vigilanza sugli alunni. Di conseguenza, i docenti che non aderiscono allo sciopero possono essere utilizzati, se necessario, anche per la sorveglianza sulle classi "scoperte", nei limiti del loro orario di servizio previsto per la giornata. Tale orario può subire variazioni nella distribuzione, ma non nella quantità, delle ore da effettuarsi. Per "vigilanza" in caso di sciopero si intende l'azione di controllo dei comportamenti scorretti e/o pericolosi e/o dannosi per il regolare svolgimento delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Cosimo Rollo*

*Firma autentica sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993